



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 130 DEL 14/04/2026

**OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA
AVEZZANA 3B, INT. 30, CAUSA DANNI DA INCENDIO**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

in data 25/03/2026 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva nota dai Vigili del Fuoco - nota 0148944.E del 25/03/2026 - in merito ad intervento presso l'interno 30 del civico 3B di Via Avezzana a causa di incendio;

in pari data, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo presso il civico in oggetto al fine di valutare l'eventuale l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;

in sede di sopralluogo si è potuto constatare che l'incendio si è sviluppato nel locale cucina dell'appartamento interno 30 causando danni estesi al mobilio e agli infissi presenti nel locale, mentre nei restanti vani erano evidenti i danni da fumo. Relativamente alle parti architettoniche dell'immobile i danni hanno interessato gli intonaci del locale cucina.

In considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato – si è confermato quanto disposto dai Vigili Del Fuoco e nello specifico la chiusura con sgombero dell'interno 30 del civico 3B di Via Avezzana.

Documento sottoscritto digitalmente

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 25/03/2026 – rif. prot. 0149893.I del 25/03/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da nota prot. n. 0149355.U del 25/03/2026;

Considerato altresì che:

l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

la Responsabile del Procedimento è la Dirigente ad interim della Direzione Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 25/03/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. n. 0149355.U del 25/03/2026 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso - fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione – per:

- l'interno 30 del civico 3B di Via Avezzana, causa danni da incendio;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

Documento sottoscritto digitalmente

alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro;

al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;

alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;

ad AMIU Genova, per conoscenza;

alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;

alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;

all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.